

STATUTO

dell' Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

Il Consiglio generale, in persona del prof. Gianfranco Viesti, legale rappresentante dell'Ente Autonomo Fiera del Levante

-Visto il Regio Decreto 3 ottobre 1929, n. 1874 avente ad oggetto la costituzione dell'Ente autonomo Fiera del Levante e l'approvazione del suo Statuto

-Visto il Regio Decreto 19 maggio 1938, n.704 con cui è stato approvato un nuovo Statuto dell'Ente "Fiera del Levante", modificato con Regio Decreto 6 luglio 1940, n.931

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951 con cui è stato approvato un nuovo Statuto dell'Ente Fiera del Levante

-Vista la legge 1997, n.59 e l'art.41, comma 2° lett. b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112

-Vista la legge della Regione Puglia 16 dicembre 1999, n.33 "Attuazione dell'art.41 comma 2°, lett. b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative dell'Ente autonomo Fiera del Levante"

-Visto l'art.4 della legge regionale 16 dicembre 1999, n.33 che prevede che la Regione Puglia approvi lo Statuto dell'Ente Fiera del Levante su proposta dell'Ente

-Vista la Legge Regionale della Regione Puglia del 9 marzo 2009, n.2 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico"

-Vista la proposta di modifica statutaria deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 28 novembre 2011

-Vista la proposta di modifica statutaria deliberata dal Consiglio Generale dell'Ente in data 12 dicembre 2011

-Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 895 e la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.13/1994 – n.75 del 23 maggio 2012

DELIBERA

Che l'Ente autonomo Fiera del Levante abbia lo Statuto del testo seguente con effetto dalla data della sua approvazione da parte della Regione Puglia.

ART. 1

Denominazione, sede e scopo sociale dell'Ente

1. L'Ente autonomo Fiera del Levante, fondato dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, è costituito in ente pubblico economico avente rilievo internazionale, con sede in Bari.

2. La Fiera del Levante ha come obiettivo la gestione del proprio quartiere fieristico al fine di sostenere

lo sviluppo economico della Puglia e più in generale dell'intera Italia, favorendo: a) i processi di promozione commerciale delle imprese in Italia e all'estero; b) i processi di internazionalizzazione in tutti i campi; c) la circolazione, a vantaggio in particolare delle imprese, di idee, informazioni, innovazioni, persone; d) i processi d'innovazione commerciale, gestionale, organizzativa e tecnologica delle imprese; e) la nascita e lo sviluppo di imprese e di iniziative basate sull'economia della conoscenza e della creatività.

3. Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fiera del Levante:

- a) ospita all'interno del proprio quartiere, manifestazioni fieristiche di ogni genere – oltre alle attività a queste conseguenti, connesse o collaterali;
- b) ospita all'interno del proprio quartiere fieristico, manifestazioni congressuali di ogni genere, incontri, convegni, eventi, spettacoli, concorsi – oltre alle attività a queste conseguenti, connesse o collaterali;
- c) ospita nel proprio quartiere, con ogni modalità contrattuale ad esclusione della cessione a titolo definitivo degli spazi, attività e operatori, pubblici e privati, anche economici che determinano circolazione di idee, informazioni, innovazioni, persone, favoriscono i processi di internazionalizzazione e di promozione commerciale;
- d) organizza e/o gestisce ogni genere di servizio utile a quanto previsto nei commi precedenti.

4. Anche con riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale 9 marzo 2009, n.2, l'Ente può costituire società, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per l'organizzazione e/o la gestione di manifestazioni fieristiche e congressuali.

5. Nelle more della piena attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2009, n.2, l'Ente organizza e/o gestisce eventi fieristici e/o congressuali sia nel proprio quartiere sia altrove.

6. L'Ente non ha scopo di lucro nel rispetto del principio del pareggio del bilancio.

ART. 2

Principi dell'organizzazione e dell'azione dell'Ente

1. L'Ente autonomo Fiera del Levante informa la sua organizzazione al criterio della massima semplicità e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria azione a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità.

ART. 3

Iniziative e trasformazione dell'Ente

1. L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari e l'eventuale costituzione di società, enti o

organismi, comunque organizzati, con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.

2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale l'Ente autonomo Fiera del Levante potrà trasformarsi in società per azioni ovvero in Fondazione con delibera del Consiglio generale su proposta del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori e con l'approvazione della Regione Puglia.

ART. 4

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dal contributo iniziale di £ 4.500.000 conferito in parti uguali dagli enti fondatori di cui all'art. 1;
- b) dalle risultanze nell'ultimo bilancio approvato dall'Ente prima dell'entrata in vigore dello Statuto;
- c) dai contributi annuali degli Enti Fondatori, di risorse rivenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.

ART. 5

Mezzi

1. L'Ente sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere gli scopi istituzionali impiegando i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonché gli eventuali apporti patrimoniali di cui all'art. 4, lett. c).
2. L'Ente è tenuto al pareggio del bilancio d'esercizio.

ART. 6

Organi dell'Ente autonomo Fiera del Levante

Sono organi dell'Ente:

1. Il Presidente della Fiera del Levante
2. Il Consiglio generale
3. Il Consiglio di amministrazione
4. Il Collegio dei revisori dei conti

ART. 7

Presidente

1. Il Presidente della Fiera del Levante è nominato in conformità alle norme di legge regionale vigenti all'atto della nomina.
2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta l'Ente, ne indirizza l'attività ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.

4. Presiede e convoca il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di amministrazione, ai fini della ratifica, convocandolo entro tre mesi dalla loro adozione.
5. Il Presidente può ricevere dal Consiglio di amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Il Presidente cura ogni anno l'organizzazione di una conferenza di presentazione della relazione previsionale e programmatica dell'Ente, aperta ai soci fondatori e alle rappresentanze economiche, sociali e culturali del territorio.

ART. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fiera del Levante è l'organo dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato, con le modalità indicate dal successivo art. 9, da cinque componenti, uno per ciascuno degli enti fondatori: Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bari, da un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera del Levante che lo presiede e lo convoca.
3. La prima seduta del Consiglio di amministrazione si tiene nel termine massimo di sessanta giorni dall'insediamento del Presidente della Fiera del Levante. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nella seduta di cui al comma che precede, il Consiglio di amministrazione nomina Vice Presidente il Consigliere designato dal Comune di Bari.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il Consiglio di amministrazione può delegare annualmente il Presidente ai sensi dell'articolo 7.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e la nomina dei Consiglieri è rinnovabile una sola volta; si riunisce anche in presenza di quattro componenti; delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
8. Il Consiglio di amministrazione propone per l'approvazione del Consiglio generale i bilanci dell'Ente e l'organico del personale stabile.
9. Il Consiglio di amministrazione delimita i compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore generale in sede di contratto e, sull'accordo, nel corso del rapporto.

ART. 9

Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è l'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione complessiva della Fiera del Levante.

2. Esso è composto da tredici membri, designati in numero di tre per ciascuno degli enti fondatori, da tre rappresentanti della Regione, e dal Presidente della Fiera del Levante che lo preside e lo convoca.
3. La designazione dei componenti che rappresentano gli enti fondatori e la Regione avviene -con criteri di massima professionalità - entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente della F. d. L., da parte di ciascuno degli enti interessati.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al 3° co., il Presidente della Fiera entro il termine di quarantacinque giorni di scadenza della prorogatio, nomina i rappresentanti non designati dall'ente fondatore in applicazione del criterio di massima professionalità.
5. Il Consiglio generale dura in carica cinque anni e la nomina dei componenti è rinnovabile una sola volta.
6. Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza di sette componenti, salvo che per l'adozione delle modifiche del presente statuto, nonché del provvedimento di scioglimento dell'Ente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ovvero con la maggioranza qualificata prevista dagli artt.18 e 19. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
7. In caso di mancata partecipazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio generale, il Consigliere assente decade automaticamente dall'incarico e verrà sostituito con le modalità stabilite ai precedenti punti 3 e 4.
8. Nella prima riunione il Consiglio generale elegge al suo interno i quattro consiglieri che, restando componenti del Consiglio generale, andranno a comporre anche il Consiglio di amministrazione. L'elezione ha luogo con il metodo del voto limitato, quanto all'elettorato passivo, per garantire la rappresentanza in Consiglio di amministrazione di un Consigliere per ogni ente fondatore e del rappresentante della Regione.
9. Il Consiglio generale:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al bilancio stesso, su relazione del Presidente della Fiera del Levante;
 - b) approva l'organico del personale stabile dell'Ente e prende atto di ogni assunzione ed ogni licenziamento disposti dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente o dal Direttore generale;
 - c) esprime su qualsiasi argomento d'indole generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente e per il Direttore generale, che non possono essere disattesi senza motivazione;
 - d) formula rilievi circostanziati sull'attività degli altri organi e del Direttore generale;
 - e) esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente;
 - i) delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi societari o associativi, nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni relativamente ad organismi già costituiti;

- g) approva la proposta di trasformazione dell'Ente in S.p.A ovvero in Fondazione, sentita la Regione Puglia;
- h) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, lo scioglimento dell'Ente.

ART. 10

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, individuati, secondo le modalità di cui al comma successivo, tra professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. I tre membri effettivi sono designati, uno per ciascuno, dai tre enti fondatori e i due supplenti, dal Presidente della Fiera del Levante.
3. I membri supplenti sostituiscono il membro effettivo in caso di decadenza, dimissioni e, in generale, in ogni caso di impossibilità del componente effettivo a svolgere il proprio incarico per un periodo superiore a trenta giorni. I membri supplenti restano in carica fino a quando è designato, dall'Ente Fondatore competente, il componente effettivo secondo le modalità di cui al comma 1.
4. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.
5. L'attività del Collegio è organizzata da un Presidente, designato fra i tre membri effettivi dal Presidente della Fiera del Levante.
6. Il Collegio si riunisce validamente anche con la presenza di due componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal componente più anziano d'età.
7. I revisori hanno i poteri e gli obblighi di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ., in quanto applicabili.

ART. 11

Compensi

1. Le cariche di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante sono gratuite.
2. Il Consiglio generale delibera sull'ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri del Consiglio stesso e del Consiglio di amministrazione, nonché sul compenso spettante ai Revisori dei conti in base alla tariffa professionale dei Dottori commercialisti.
3. Al Presidente della Fiera del Levante spetta un'indennità di carica, deliberata dal Consiglio generale su parere del Collegio dei revisori.

ART. 12

Servizio di gestione dell'Ente

1. Alla gestione dell'Ente autonomo Fiera del Levante è preposto il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fiera del Levante.
2. Il Direttore generale viene scelto con il criterio della maggiore professionalità tra i dirigenti di

strutture private o pubbliche con esperienza almeno quinquennale e assunto con contratto dirigenziale di diritto privato.

3. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Ente ed è preposto ai servizi ed agli uffici della Fiera del Levante svolgendo funzioni dirigenziali di gestione; assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale, ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente; svolge le funzioni delegategli dal Presidente; dirige il personale dipendente dell'Ente autonomo Fiera del Levante, riferendo al Presidente; redige il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e tutti gli atti connessi al bilancio stesso; risponde al Consiglio di amministrazione della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente.

4. Il Direttore generale può delegare proprie attribuzioni o conferire compiti specifici ai dirigenti dell'Ente, determinandone per iscritto i limiti e dandone preventiva comunicazione al Presidente.

ART. 13

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Direttore generale, viene approvata dal Consiglio di amministrazione. E' presentata dal Presidente dell'Ente al Consiglio generale che lo approva entro il 15 dicembre di ciascun anno.

2. Essa indica gli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo, anche con riferimento agli aspetti ed ai dati più significativi della gestione in corso.

ART. 14

Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

2. Il Consiglio generale approva entro il 31 maggio il bilancio dell'esercizio precedente ed entro il 15 dicembre il bilancio preventivo, nonché la relazione previsionale e programmatica.

3. Il bilancio consuntivo dell'Ente è redatto dal Direttore generale ed è presentato dal Presidente della Fiera del Levante al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 - 2426 cod. civ., in quanto compatibili con la natura dell'Ente. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ., dalla Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 cod. civ.

4. Il bilancio consuntivo dell'Ente può essere certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, approva altresì un bilancio

consolidato e la relativa relazione redatti dal Direttore generale.

6. I bilanci, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio generale, convocata per la loro approvazione.

8. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della Lr. 16 dicembre 1999, n. 33 sono curati dal Direttore generale della Fiera del Levante.

ART. 15

Vigilanza

La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività della Fiera del Levante, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

ART. 16

Scioglimento e liquidazione

1. La Regione Puglia, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un Commissario di sua nomina, per un periodo non superiore a sei mesi.

2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica.

3. L'Ente può altresì essere sciolto con deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità del raggiungimento dei propri fini, nonostante l'invio da parte del Presidente della Regione al Presidente della Fiera del Levante di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.

4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione della stessa Regione.

5. In caso di scioglimento, il patrimonio netto andrà ripartito fra i tre enti fondatori proporzionalmente alle quote conferite.

6. In caso di recesso di uno degli Enti Fondatori, non si farà luogo ad alcuna liquidazione, salva l'ipotesi di cui al precedente punto 5.

ART. 17

Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio generale dell'Ente su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. La modifica statutaria è approvata con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica. Ogni modifica avrà validità a far tempo dall'approvazione della Regione Puglia.